

Pubblicato il 16/03/2018



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale *OMISSIS* del 2018, proposto da:

*OMISSIS*;

***contro***

Ministero dell'interno, in persona del Ministro in carica *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti di***

*OMISSIS*, non costituito in giudizio;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.a.r. Lazio – Roma, Sezione I *quater* n. *OMISSIS*, resa tra le parti, concernente annullamento del bando di concorso per l'assunzione di complessivi 1.148 allievi agenti della Polizia di Stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> Serie speciale “*Concorsi ed esami*” del 26 maggio 2017, nella parte in cui prevede limitazioni all'accesso alle prove di efficienza fisica anche per coloro che siano risultati idonei alle prove scritte e di tutti i suoi atti consequenziali, con particolare riferimento al provvedimento con cui è stato

disposto il diario delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicoattitudinali pubblicato sul sito della Polizia di Stato in data 27 ottobre 2017 nella parte in cui non annovera il ricorrente tra i convocati, benché lo stesso sia risultato idoneo alle prove scritte;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Giovanni Sabato e uditi per le parti gli avvocati *OMISSIS*;

Considerato che le censure poste a sostegno del gravame in trattazione – attesa la particolarità della procedura concorsuale in esame – necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito al fine di addivenire ad un chiarimento definitivo della portata applicativa dell'articolo 12, comma 1, del bando di concorso e del doppio sbarramento ivi contemplato;

Ritenuto, peraltro, che l'interesse della parte appellante può essere adeguatamente soddisfatto attraverso la sollecita trattazione della controversia nel merito da parte del T.a.r, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto che, in ragione del tenore della presente decisione, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di fase.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),

Accoglie l'appello (Ricorso numero: *OMISSIS*) ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di trattazione del merito.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia trasmessa al T.a.r. per il Lazio – Roma – per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Anastasi, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere

Giovanni Sabato, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Giovanni Sabato**

**IL PRESIDENTE**  
**Antonino Anastasi**

IL SEGRETARIO